



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato , nel procedimento iscritto al n. 151/2024 per l' ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da

[REDACTED]

Avv A Mancini e A Munarin

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso depositato il 18-11-2024 [REDACTED] ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII;

1. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto il ricorrente è residente in un Comune compreso nel circondario di Rimini;

2. In ordine ai presupposti ed alle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:

- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, tenuto conto dei dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII e delle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII:

- la proposta di concordato , liquidatorio, prevede l' apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda ;

- il ricorrente, che svolge lavoro dipendente, ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore in qualità di garante di due società a responsabilità limitata ;

attesa la origine imprenditoriale, e non consumeristica, dell'indebitamento che ne è conseguito, deve escludersi in capo al ricorrente la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII;

4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) Le dichiarazioni dei redditi (non i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori, non trattandosi di un debitore - impresa) ;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa,

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nella assenza di beni mobili ed immobili e nella titolarità di mero reddito da lavoro dipendente, necessario per intero al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori ;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano (si veda in proposito la relazione integrativa depositata con la memoria del 20.12.2024, a seguito di decreto di questo GD del 4.12.2024) e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il debito complessivo ammonta ad € 252.596,14, di cui € 80.258,64 con privilegio mobiliare ed il resto in chirografo , a fronte di un attivo disponibile di € 25.688,09, derivante da finanza interna per € 10.517,29 e da finanza esterna per € 15.170,80 ; l'attivo da finanza esterna , di oltre € 15.000, supera quanto potrebbe essere ricavato dalla espropriazione del quinto

della retribuzione del debitore , che non potrebbe proseguire per più di tre anni dalla apertura di una procedura di liquidazione controllata)

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (7.190,07 complessivi)

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio della ricorrente;

7 . Quanto al **merito della proposta**, si osserva che il debitore, a seguito del già citato decreto del GD contenente invito a discutere sulle modalità di trattamento del debito fiscale, dopo aver insistito sulla proposta principale , ha formulato una proposta alternativa (Proposta B) ;

Ritenuto di dover ribadire la applicabilità al concordato minore delle regole sostanziali di trattamento del credito tributario e previdenziale contenute nell'art 88 c1 , secondo e terzo periodo , cci, in forza del richiamo alla disciplina del concordato preventivo contenuto nell'art 74 c 4 cci, e ciò in assenza, appunto, di una regolamentazione sostanziale specifica del trattamento dei crediti stessi – rispetto ai quali nel concordato minore vi è la sola previsione del cram down in fase di omologazione: art 80 c 3 cci ;

la questione della non obbligatorietà, nel concordato minore , del classamento specifico del debito tributario e contributivo degradato in chirografo – non obbligatorietà ora rafforzata, a seguito del correttivo dlgs 136/2024 , dal termine “solo” aggiunto all'ultimo periodo dell'art 74 c 3 cci : “ *La formazione delle classi è obbligatoria SOLO per i creditori titolari di garanzia prestate da terzi* ” – non contrasta con la regola sostanziale del trattamento non deteriore e non la rende inapplicabile : l'art 88 c 1, 3 periodo cci pone il divieto di trattamento deteriore rispetto “ *a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole* ”, senza fare riferimento alle classi obbligatorie, con la conseguenza che sarebbe ben possibile trattare il debito fiscale chirografario, anche a seguito di degrado, in unico contesto con gli altri chirografari, (sebbene probabilmente non opportuno, proprio rispetto all'interesse del debitore di ottenere un più ampio consenso alla sua proposta);

in ogni caso, una volta formate, come nella fattispecie, le classi dei creditori fiscali per la parte degradata, nel concordato minore la regola sostanziale dell'art 88 cci è pienamente applicabile , non essendo ragionevole ritenere che tale tipo di debito, di rilievo pubblico, possa essere posposto ad altri crediti chirografari , se non in caso di espressa previsione ; d'altra parte, al concordato minore possono accedere anche imprese, come quelle agricole, di rilevanti dimensioni, rispetto alle quali anche l'incidenza del debito tributario e previdenziale può essere molto rilevante;

ritenuto pertanto di poter **ammettere alla valutazione dei creditori la Proposta B, così formulata:**

- 1. pagamento integrale, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della Proposta, con utilizzo della Finanza Esterna, delle spese della procedura di sovraindebitamento **(Classe 1)**;
- 2. pagamento integrale, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della Proposta, con utilizzo della Finanza Interna 1, della Finanza Interna 2 e della Finanza Interna 3, nei limiti di capienza delle stesse, del Creditore Privilegiato Mobiliare Ante 1° Grado Parzialmente Capiente **(Classe 2)**, in applicazione dell'Absolute Priority Rule e nel rispetto dell'art. 88, c. 1, 2° periodo, CCII;
- 3. il pagamento a stralcio, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della Proposta, con utilizzo della Finanza Esterna, in applicazione della Relative Priority Rule e nel rispetto dell'art. 88, c. 1, 3° periodo, CCII:
- a) nella misura del 4,3%, del Creditore Privilegiato Mobiliare Ante 1° Grado Parzialmente Incapiente Declassato **(Classe 3)**;
- b) nella misura del 4%, del Creditore Privilegiato Mobiliare 18° Grado Ingralmente Incapiente Declassato **(Classe 4)**;
- c) nella misura del 3,8%, dei Creditori Privilegiati Mobiliari 20° Grado Senza Garanzie di Terzi Integralmente Incapienti Declassati **(Classe 5)**: la percentuale di soddisfo riservata a tali creditori è leggermente superiore a quella prevista per il creditore privilegiato mobiliare di pari grado, ma con garanzie di terzi, della successiva Classe 6 in ragione del fatto che quest'ultimo è munito di almeno una garanzia ulteriore, che rimane ferma ai sensi dell'art. 79, c. 5, CCII;
- d) nella misura del 3,5%, del Creditore Privilegiato Mobiliare 20° Grado Con Garanzie di Terzi Integralmente Incapiente Declassato **(Classe 6)**: la percentuale di soddisfo riservata a tale creditore è leggermente inferiore a quella prevista per i creditori privilegiati mobiliari di pari grado, ma senza garanzie di terzi, della precedente Classe 5 in ragione del fatto che questi ultimi non sono muniti di garanzie ulteriori;
- e) nella misura del 3,3%, dei Creditori Chirografari Originari Senza Garanzie di Terzi **(Classe 7)**: la percentuale di soddisfo riservata a tali creditori è leggermente superiore a quella prevista per il creditore chirografario originario con garanzie di terzi della successiva Classe 8 in ragione del fatto che quest'ultimo è munito di almeno una garanzia ulteriore, che rimane ferma ai sensi dell'art. 79, c. 5, CCII;

- f) nella misura del 3%, del Creditore Chirografario Originario Con Garanzie di Terzi (**Classe 8**): la percentuale di soddisfo riservata a tale creditore è leggermente inferiore a quella prevista per i creditori chirografari originari senza garanzie di terzi della precedente Classe 7 in ragione del fatto che questi ultimi non sono muniti di garanzie ulteriori.

Il tutto come da Tabella a pag. 12-15 della memoria 20.12.2024

Rilevato che **l'attivo della procedura** è il seguente:

- somme accantonate dal datore di lavoro e non assegnate nella esecuzione mobiliare presso terzi a cui è assoggettato il debitore, per € 5.017, 29, (Finanza interna 1) destinate ai creditori privilegiati mobiliari di grado superiore, nei limiti di capienza;
 - risparmi del debitore per € 5.000,00, (Finanza interna 2), analogamente destinati
 - messa a disposizione da un terzo di € 500 come controvalore di una partecipazione sociale dello 0,5% nella MR Trasporti Srl , a fronte del mantenimento in capo al debitore della titolarità della partecipazione stessa,(Finanza interna 3) con analogia destinazione
 - finanza esterna proveniente dalla madre del debitore per € 15.164,80 , o la somma maggiore o minore necessaria per garantire il pagamento delle spese di procedura , il pagamento a stralcio dei creditori privilegiati incapienti e quindi degradati in chirografo e dei chirografari originari, secondo le percentuali sopra indicate;
8. Ritenuto che non sia necessario procedere alla nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, in quanto, pur essendo richiesta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali , la nomina non risulta necessaria per tutelare gli interessi delle parti ex art. 78, comma 2-bis, CCII, in quanto l'esecuzione del concordato sarebbe immediata, con somme liquide che risultano in parte già depositate presso il Gestore ed in parte accantonate ; è così possibile, inoltre, contenere i costi della procedura stessa;

visti gli artt. 74 e ss CCII

.PQM

dichiara aperta la procedura di concordato minore di

[REDACTED]

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento;

assegna ai creditori il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1 comma 1-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni , avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art 79 c 3 CCI

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che , in mancanza , i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art 78 c 4 CCI

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali e cautelari sul patrimonio del debitore , non possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese , le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

onera l'OCC di relazionare tempestivamente al gd circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 C.CII e **fissa a tale scopo l'udienza del 27-2-2025 ore 12;**

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale ;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi con urgenza al ricorrente e all'OCC.

Rimini, 7.1.2025

Il Giudice Delegato

Dr. Francesca Miconi